



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 215 DEL 14/03/2018

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. N. 33/2002 ART. 82 - CENGIA LOREDANA/PROVINCIA DI VICENZA: DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 7 aprile 2014 è stata approvata la Legge n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- in data 29 ottobre 2015 è stata approvata la Legge Regionale n. 19 “Disposizioni per il riordino della funzioni amministrative provinciali”;
- l’art. 2, primo comma, della citata Legge Regionale prevede che le Province quali Enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della stessa;
- l’art. 8, primo comma, stabilisce che al fine di garantire la piena continuità dei servizi le Province, fino all’operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti;

RICORDATO che:

- la L.R. n.11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” ha mantenuto in vigore gli articoli della L.R. 4 novembre 2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” relativamente alle competenze delle Province in materia di figure professionali del turismo;
- la L.R. n.45/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha modificato: la rubrica dell’art. 83 della L.R. n. 33/2002, il comma uno, la lettera a) del comma uno, il numero 2 della lettera b), il comma tre; ha abrogato: il comma 2, il comma 4 dell’art. 83 e l’allegato T; l’art. 11 della L.R. n. 45/2017, ha ribadito che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di turismo oggetto di riallocazione in capo alla Regione fino alla data individuata nel provvedimento di Giunta Regionale che individua le sedi lavorative per l’esercizio delle funzioni in materia di turismo da parte della Regione;

ATTESO che in data 29/01/2018 è stata acquisita al protocollo generale della Provincia al n. 5878, la richiesta presentata dallo Studio Legale La Malfa Ribolla e Caradonna, in nome e per conto della Signora Cengia Lordana, Accompagnatrice turistica iscritta nell'elenco degli Accompagnatori turistici della Provincia di Vicenza, di essere autorizzata a poter esercitare la professione di Guida Turistica, ovvero di essere autorizzata a sostenere ogni utile misura compensativa volta ad integrare la figura professionale posseduta e ciò al fine di essere autorizzata all'esercizio della professione di Guida Turistica;

RILEVATO che in data 8/02/2018 con PEC prot. n. 8558 è stato comunicato l'avvio del procedimento all'interessata e in data 8/02/2018 con PEC prot. n. 8584 è stato chiesto un parere alla Regione del Veneto in merito;

DATO ATTO che in data 14/02/2018 prot. n. 10019 è stato acquisito il parere della Regione del Veneto con il quale è stata rilevata la manifesta improcedibilità e la manifesta infondatezza della richiesta presentata dallo Studio Legale citato, in nome e per conto della Signora Cengia Loredana per le seguenti motivazioni:

- manifesta improcedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 per mancanza di leggi disciplinanti i procedimenti di autorizzazione richiesti;
- manifesta infondatezza dell'istanza, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 perché fondata sull'errato presupposto del superamento della distinzione tra guida turistica ed accompagnatore turistico. La distinzione tra le due professioni permane, sia in particolare per il Veneto nell'art. 82 della L.R. n. 33/2002 che resta vigente ed applicabile anche dopo il D.Lgs 79/2011, sia in generale nell'ordinamento giuridico italiano, come risulta confermato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 38 pubblicata in data 31/01/2018 che ha annullato la sentenza del TAR Sicilia, Catania, IV, n. 1132/2016, sulla quale si fondava erroneamente l'istanza citata;

ATTESO che quest'Amministrazione, fatte proprie le motivazioni espresse nel sopra indicato parere, ha comunicato allo Studio Legale sopracitato con nota del Responsabile del procedimento del 20/02/2018 PEC prot. 11327 il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con l'indicazione delle motivazioni ostative all'accoglimento, invitando a presentare memorie scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

DATO ATTO che nel termine assegnato non sono state presentate memorie;

RITENUTO di far proprie le risultanze dell'istruttoria e di confermare il preavviso di diniego dell'istanza acquisita in data 29/01/2018 a prot. n.5878;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

1. di non accogliere l'istanza presentata dallo Studio Legale La Malfa Ribolla e Caradonna, in nome e per conto della Signora Cengia Loredana, Accompagnatrice turistica iscritta

nell'elenco degli Accompagnatori turistici della Provincia di Vicenza, di essere autorizzata a poter esercitare la professione di Guida Turistica, ovvero di essere autorizzata a sostenere ogni utile misura compensativa volta ad integrare la figura professionale posseduta e ciò al fine di essere autorizzata all'esercizio della professione di Guida Turistica;

2. di confermare le motivazioni del diniego di accoglimento comunicate dal Responsabile del procedimento nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L.241/1990 del 20/02/2018 prot. n. 11327, di cui al parere della Regione del Veneto acquisito in data 14/02/2018 prot. 10019, fatto proprio dalla Provincia di Vicenza:
 - manifesta improcedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 per mancanza di leggi disciplinanti i procedimenti di autorizzazione richiesti;
 - manifesta infondatezza dell'istanza, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 perché fondata sull'errato presupposto del superamento della distinzione tra guida turistica ed accompagnatore turistico. La distinzione tra le due professioni permane, sia in particolare per il Veneto nell'art. 82 della L.R. n. 33/2002 che resta vigente ed applicabile anche dopo il D.Lgs 79/2011, sia in generale nell'ordinamento giuridico italiano, come risulta confermato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 38 pubblicata in data 31/01/2018 che ha annullato la sentenza del TAR Sicilia, Catania, IV, n. 1132/2016, sulla quale si fondava erroneamente l'istanza citata;
3. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Legale La Malfa Ribolla e Caradonna;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 14/03/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Geom. Rizzi Renato